



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0507910 14/10/2021 11,05

Mitt. : 5017 DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DEL...

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2021



Alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti
Napoli
Alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti
Avellino
Alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti
Benevento
Alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti
Caserta
Alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti
Salerno

Oggetto: Richiesta di chiarimenti e integrazioni relativamente alla DGR n.43 del 9/2/21 avente ad oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)-art 10 comma 3 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n.58 del 6.3.2017. Tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal titolo III bis del D.Lgs 152/06.

In riferimento alla nota della UOD 501708, di pari oggetto, prot.231194 del 29.4.2021, trasmessa in data 7.5.2021 si chiarisce quanto segue:

1) Modifiche non sostanziali soggette a sola comunicazione

Premesso che:

- l'art.5 lett.l del D.lgs 152/06 definisce quale modifica "la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente";
- le modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione, come definite dal DD.925/2016, sono a titolo esemplificativo :
 - modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell' AIA ;
 - variazioni di materie prime utilizzate nell'ambito delle categorie già dichiarate nell'atto autorizzativo;
 - variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
 - modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate.

In considerazione che

- le modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione, come definite dal DD.925/2016, non comportano variazione delle caratteristiche degli impianti o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento;
- consequenzialmente non possono essere sottoposte alle tariffe istruttorie di cui all'allegato III del DM 58/17;



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti,
 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 Il Direttore Generale

- che le suddette modifiche non comportano istruttorie con richiesta parere dell'Università;
- il DD.n.925/16 per tali modifiche non prevede alcuna tariffa,;

è stata fissata una tariffa istruttoria di 300€ .

Pertanto, nel caso di modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione, come definite dal DD.925/2016, la tariffa istruttoria da applicare è pari a € 300,00 in ottemperanza a quanto stabilito dalla DGRC n.43 del 9.2.2021.

Negli altri casi di modifica non sostanziale si applica quanto stabilito dall'allegato III del DM 58/17 ridotto del 50% in ottemperanza alla DGRC n.43/21.

2) Modifiche non sostanziali con aggiornamento del provvedimento autorizzativo

L'all. III del DM 58/17 determina la tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali ed in particolare prevede che:

“ La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) e' pari a 4050 € per ogni attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) oppure b), oggetto di modifica non sostanziale e che non comporta necessariamente l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo ”.

Nel caso, invece, in cui l' Autorita' competente, nel riconoscere che la modifica progettata non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente, riconosce pero' necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo (ad esempio per coerenza con le disposizioni di legge applicabili ad impianti non soggetti ad AIA) la tariffa istruttoria da corrispondere e' determinata con le formule relative alla tariffa Tr di cui al punto 7 del precedente allegato II, facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti, alle sole attività oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione.

Fermo restando quanto precisato nel quesito 1, si evidenzia che l'allegato III del DM58/17 prevede due tariffe:

- La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) e' pari a 4050 € per ogni attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) oppure b), oggetto di modifica non sostanziale e che non comporta necessariamente l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, potrà essere applicata a quelle modifiche non sostanziali che comportano variazioni delle caratteristiche degli impianti/progetti o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento;
- La tariffa determinata con le formule relative alla tariffa Tr di cui al punto 7 dell' allegato II, facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti, alle sole attività oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione, nel caso in cui l'A.C. ritiene necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo.

Pertanto, in base alla modifica non sostanziale comunicata l'AC potrà decidere se applicare la tariffa di 4050€ (ridotta del 50%) o applicare la formula relativa alla Tariffa Tr di cui sopra (ridotta del 50%).



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti,
 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
 Il Direttore Generale

3) Componente ripristino ambientale

Allo stato non è possibile, per gli impianti localizzati in SIR, versare la tariffa CRA in quanto è prevista solo per i SIN.

Se ne ricorrono i presupposti si potrà proporre l'integrazione della DGRC 43/17.

4) Controlli di cui all'art.3 comma 1 DM 58/17

- La verifica "d'ufficio" di cui all'art.3 comma 1 è a cura dell'ARPAC, come indicato nei motivi della Delibera 43/21, che si intendono integralmente riportati nel deliberato.

- **L'art.3** al comma 4 del DM 58/17 prevede che:

"Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la tariffa annua relativa ai controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) e' determinata facendo riferimento alla programmazione delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), come segue:

a) **se la programmazione non prevede nell'anno visite presso l'installazione e' dovuta la tariffa di cui al comma 1, ovvero, ove cosi' disposto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, una tariffa opportunamente ridotta o ricompresa nella tariffa di cui alla successiva lettera b);**

b) se la programmazione prevede una o piu' visite presso l'installazione nell'anno e' dovuta una tariffa annua pari alla tariffa di cui al comma 1 moltiplicata per il numero di visite programmate;

c) ove la programmazione preveda, nel corso delle visite presso l'installazione, l'esecuzione di prelievi ed analisi, ad integrazione della tariffa di cui alla lettera b), e' dovuta anche la tariffa di cui al comma 2, determinata con riferimento al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati durante le visite presso l'installazione"

- **L'art.10** **coma 3** prevede che:

"Nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalita' di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attivita' di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realta' rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe gia' vigenti nella regione o provincia autonoma."

Pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.10 comma 3 del DM 58/17 e dalla DGRC 43/21

- la tariffa di Euro 300 per i controlli d'ufficio ai sensi del punto 3.1 della DGR 43/21 è dovuta ogni anno;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale

- Nel caso l'ARPAC effettui controlli in loco o secondo il piano d'ispezione ambientale (art. 29 decies comma 11 bis del D.Lgs. 152/06) i predetti Euro 300 sono da intendersi ricompresi nell'anticipo della tariffa ammontante ad Euro $(2.500 \cdot 50\%)=1.250$, fatto salvo il conguaglio finale, ai sensi dell'allegato IV del DM 58/17 e della DGR 43/21;

5) Tariffe di controllo da versare all'ARPAC

Le tariffe relative ai controlli devono essere versate alla Regione Campania servizio tesoreria - Napoli, che provvederà a trasferirle all'ARPAC, come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del DM 58/17.

In considerazione che quanto sopra è stato prescritto nei decreti AIA, diverse modalità di versamento rappresentano un mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative.

Il Direttore Generale
Avv. Anna Martinoli